



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Sezione Ricerca Scientifica
Unità Operativa: Ricerca Istituzionale
Via Bogino 9 – Torino 10123
Tel. + 39 011 670.43.86
Fax +39 011 670.43.80
e-mail: arearicerca-fondi@unito.it

Tit. IV.03

Decreto Rettorale n. 55 del 25.01.2006

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la gestione dei Fondi per la Ricerca Scientifica Finanziata dall'Università degli Studi di Torino.

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. 464 dell'11.06.2004 con il quale è stato emanato il testo modificato del Regolamento per la gestione dei Fondi per la Ricerca Scientifica Finanziata dall'Università degli Studi di Torino;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2001, con la quale sono state approvate le modifiche alle norme del "Regolamento per la gestione dei Fondi per la Ricerca Scientifica Finanziata dall'Università degli Studi di Torino";

Viste le delibere del Senato Accademico del 14.11.2005, del 12.12.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2005, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento per la gestione dei fondi per la "Ricerca Scientifica Finanziata dall'Università degli Studi di Torino";

DECRETA

Di emanare il testo modificato del Regolamento per la gestione dei Fondi per la Ricerca Scientifica Finanziata dall'Università degli Studi di Torino, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Visto: Il Dirigente
Claudio Borio

IL RETTORE
(Prof. Ezio Pelizzetti)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FONDI PER LA RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATA DALL'UNIVERSITA' DI TORINO

1- PRESENTAZIONE RICHIESTE

- 1.1** Possono presentare richiesta di finanziamento per la Ricerca Scientifica Finanziata dall'Università, in qualità di Responsabile del gruppo di ricerca (di seguito definito "Responsabile").
- professori ordinari, straordinari e fuori ruolo
 - professori associati
 - ricercatori.
- 1.2** Tutte le richieste di finanziamento sono valutate a cura delle Commissioni di Area costituite da un minimo di 3 persone, presiedute dal rappresentante di Area e composte da rappresentanze dei Dipartimenti. Tali Commissioni avranno la possibilità di esaminare direttamente le domande, attribuendo a ciascuna un finanziamento o assegnare, in base alle domande presentate quote di finanziamento ai singoli Dipartimenti in modo che questi attribuiscano i fondi ai singoli progetti.
- 1.3** I Dipartimenti sono tenuti a trasmettere all'Area Ricerca e Relazioni Internazionali i prospetti sinottici delle domande presentate e successivamente di quelle finanziate.
- 1.4** La durata in carica delle Commissioni é di quattro anni e coincide con il mandato dei rappresentanti delle Aree.
- 1.5** Possono presentare richiesta docenti e ricercatori non ancora in servizio presso l'Università di Torino purché alla data di presentazione della domanda gli interessati siano già stati regolarmente chiamati da una Facoltà o se ricercatori siano vincitori di una procedura di valutazione comparativa e l'inizio del periodo di fruizione del fondo eventualmente assegnato sia posteriore alla data di inizio servizio.

2 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA

- 2.1** Possono far parte del gruppo di ricerca, oltre alle persone di cui all'articolo 1.1:
- personale tecnico e amministrativo
 - dottorandi di ricerca
 - borsisti post-dottorato di cui all'art. 4 della legge 30.11.1989, n. 398
 - gli iscritti alle scuole di specializzazione
 - assegnisti di ricerca.
- 2.2** Possono inoltre far parte del gruppo di ricerca, purché in possesso di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile nei confronti di terzi:
- titolari di borse di studio di Ateneo o conferite da enti convenzionati con il Dipartimento
 - laureati frequentatori
 - titolari di rapporti di lavoro autonomo od occasionale nell'ambito del Dipartimento.

3 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE

- 3.1** Qualora il Responsabile non intenda o non possa più svolgere detta funzione, dovrà proporre un sostituto, preferibilmente scelto all'interno del gruppo di ricerca tra il personale di cui all'articolo 1.1.

3.2 In caso di mancata designazione del sostituto, spetta al Consiglio di Dipartimento designare il nuovo Responsabile.

4 - TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE DEL RESPONSABILE

4.1 Qualora il Responsabile sia trasferito ad altro Ateneo, data l'impossibilità di trasferire i rispettivi finanziamenti, egli potrà scegliere se:

a) chiedere di poter terminare la ricerca nel Dipartimento ove prestava servizio, previo parer favorevole del Direttore

b) proporre un sostituto con le modalità di cui al precedente articolo 3.

4.2 Nel caso in cui il Responsabile sia trasferito ad altro Dipartimento dello stesso Ateneo, egli potrà utilizzare presso la vecchia sede di servizio i rispettivi finanziamenti, previo parere favorevole dei Direttori dei due Dipartimenti interessati.

5 - DURATA DELLE RICERCHE

5.1 La durata delle ricerche può essere al massimo biennale.

5.2 La data di inizio è quella in cui i finanziamenti vengono iscritti nei capitoli di Bilancio dei rispettivi Dipartimenti.

6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

6.1 Gli importi assegnati possono essere utilizzati per spese di funzionamento e di investimento. Le somme assegnate per il funzionamento possono essere utilizzate anche per investimento, ma non viceversa.

6.2 Gli importi assegnati possono essere utilizzati, in tutto o in parte, per cofinanziare Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale o per assegni di ricerca.

6.3 Il termine massimo per l'utilizzo delle somme assegnate è il 31 dicembre dei due anni successivi a quello di attribuzione. Non fa fede a tale scopo la data dell'impegno.

6.4 Decorso tale termine i finanziamenti non sono più nella disponibilità del Responsabile, ma restano assegnati al Dipartimento.

6.5 Al personale di cui all'articolo 2, fatta eccezione per il personale tecnico amministrativo, inviato in missione, possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per la partecipazione ad iniziative connesse con la ricerca, certificate dal Responsabile.

7 - RISULTATI DELLE RICERCHE

7.1 I Responsabili sono tenuti a rendicontare i finanziamenti, sia scientificamente sia contabilmente, loro assegnati nei termini e con le modalità indicate dal Senato Accademico.

7.2 I rendiconti verranno sottoposti alle rispettive Commissioni delle Aree Scientifico-Disciplinari che li valuteranno sia sul piano economico che sul piano scientifico. Gli eventuali residui non spesi resteranno al Dipartimento e se superiori nel complesso a €. 500,00, dovranno essere destinati a cofinanziare Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale oppure all'acquisto di beni inventariabili.

7.3 I Dipartimenti dovranno trasmettere all'Area Ricerca e Relazioni Internazionali i prospetti sinottici dei rendiconti approvati dalle rispettive Commissioni di Area entro i 90 giorni successivi alla scadenza al fine di poter darne informativa al Senato Accademico.

7.4 Non possono essere erogati ulteriori finanziamenti a chi non abbia rendicontato i finanziamenti precedentemente assegnati.